



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 117 del 30/09/2004

STUDIO LEGALE PERSICHELLA BARI

Integrazione contraddittorio per pubblici proclami. Sig. Rubino.

Con il ricorso notificato in data 26.5.2004, successivamente depositato presso il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sede di Bari rubricato con il n. 1190/2004, il sig. Vito Rubino, rappresentato e difeso dall'avv. Sabino Persichella e con lui elettivamente domiciliato in Bari alla Via De Rossi n. 16, ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, della graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi E.R.P. nel Comune di Noicattaro, pubblicata dal 5.3.2004 al 3.4.1004, nella parte in cui attribuisce al ricorrente punti 2 anziché 8; ha chiesto altresì l'accertamento del diritto all'attribuzione di ulteriori punti in considerazione della condizione soggettiva del reddito del nucleo familiare inferiore ad una pensione sociale, di 1 punto per il canone locativo superiore al 25% del reddito annuo, e di 1 ulteriore punto per la coalizione oggettiva dell'alloggio sovraffollato con riconoscimento del punteggio finale di punti 8.

A sostegno dell'impugnazione il ricorrente ha dedotto la violazione ed erronea applicazione degli artt. 43 e 46 D.P.R. n. 445/2000, in relazione all'art. 2, l.r. n. 54/84 e all'art. 3 del bando di concorso, violazione ed erronea applicazione dell'articolo 3 della L. n. 241/90., in relazione agli artt. 2, 6, 7 e 8 della l.r. n. 54/84, per non aver la Commissione per la formazione delle graduatorie ritenuto sufficiente alla dimostrazione del reddito familiare la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con il conseguente mancato riconoscimento da parte della stessa Commissione di punti 4 per il requisito del reddito del nucleo familiare inferiore ad una pensione sociale e di punti 1 per il requisito del canone locativo superiore al 25% del reddito annuo, nonché violazione ed erronea applicazione dell'art. 2, lo co., lett. b 4) in combinato disposto con il successivo art. 2 lett. b) della legge R. n. 54/84 per avere la Commissione erroneamente rilevato l'assenza di un contratto di locazione registrato.

Con Ordinanza n. 741/2004, depositata il 9.7.2004, il TAR Puglia ha ordinato al ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio per tutti i contro interessati mediante notifica per pubblici proclami con pubblicazione dell'avviso di notifica sia nella G.U.R.I. che sul B.U.R.P.

Pertanto il presente estratto viene notificato ai soggetti collocati in graduatoria generale fra il posto n. 1 ed il posto n. 76:

Laudo Anna, Maxia Francesco Antonio, D'ambrosio Giuseppe, Rescina Antonietta, Cardone Gaetano, Marini Antonio Giuseppe, Nitti Rosaria, Serraglio Fabrizio, Cinquepalmi Antonio, Salvia Giovanni, Laudadio Giovanni, Cardascia Domenico, Lamorgese Trifone, Cafagna Angela, Montenero Giuseppe, Romito Vitantonio, Cinquepalmi Angelo, Malena Marino, De Cosimo Matteo, Ciavarella Giovarmi, Colucci Giambattista, Cioce Maria, Martire Salvatore, Giuliano Giovanni, Giuliano Giovanna, Pannarale Mario Luigi, Deciro Michele, Dipierro Giuseppe, Agosto Barbara, Magistro Marco, Dipierro Vito Stefano, Di Bari Felice, Cardone Luigi, Colella Giuseppe, Lombardo Virgilio, Spagnuolo Luigi, Deciro Antonio, Cassano Francesco, Grimaldi Maria Antonietta, Ardito Antonio, Stefanelli Patrizia, Marzano Michele, Ciavarella Francesco Paolo, Gallo Giovanna, Giuliano Rocco, Bilanzuoli Francesco, Tinelli Antonio, Buonsante Giovarmi, Seprano Anna, Gassi Grazia, Fracchiolla Anna, Lopes Oronzo, Grimaldi Oronzo, Misceo Emanuele, Abbrescia Maddalena, Veina Laura, Radogna Rocco, Daugenti Pietro, Scarpelli

Gaetano, Saponaro Elisabetta, Pipoli Francesco, Dalipi Shahin, Potente Angelo, Marchionna Nicola, Bellincontro Carlo, Defiorio Pasquale, Colonna Giovanna, Shatku Zyhdi, Saponaro Giovanni, Losacco Vito, Punzi Giovanni, Dituri Francesco, Sigrisi Vito, Digiglio Antonio, Cattedra Vincenzo, Dituri Trifone.
